



---

Milano, 22/12/05  
Prot. n. 2378/2005/CT

**Sentenza Consiglio di Stato 16 novembre 2005: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie insorte tra concessionario del servizio ed Ente locale riguardanti prestazioni in materia di pubblici servizi.**

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6409 del 16 novembre 2005 è intervenuto nel merito di una controversia avente per oggetto il pagamento da parte di un Comune di corrispettivi per il pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti gestito da un'Azienda consortile di servizi ambientali.

Nella sentenza si evince che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tale lite, considerato che l'articolo 33 del D.Lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'articolo 7 della legge n. 205/2000 (in vigore all'epoca della proposizione del ricorso originario), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie riguardanti le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Sebbene, quindi, tali diatribe rientrassero allora nella giurisdizione esclusiva amministrativa, *“la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza”* della Corte Costituzionale citata, *“si applica anche a questo giudizio”* tuttora in corso, *“in considerazione degli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità”*.

*Cristian Toletini*  
Settore Ambiente  
Segreteria Politica Federale  
[ctoletini@leganord.org](mailto:ctoletini@leganord.org)

## **Consiglio di Stato, Sezione Quinta - Sentenza 16 novembre 2005, n. 6409**

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta  
ha pronunciato la seguente

### **Decisione**

sul ricorso in appello n. 4095/2005, proposto dal Consorzio Acsa CE/3 Spa-Azienda consortile servizi ambientali, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Centore ed elettivamente domiciliato, in Roma, via Sistina n. 121;

### **contro**

il Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vania Romano e Massimo Vernola elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del primo Viale Mazzini n. 6;

### **per la riforma**

dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Campania - Napoli - V Sezione, n. 801 del 10.11.2004, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto presidenziale n. 8351/2004 dello stesso Tar, che a sua volta aveva dichiarato la perentio il ricorso n. 7212/2001 proposto dal Consorzio Acsa CE/3;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 19.7.2005, il consigliere Aniello Cerreto ed udito per l'appellante l'avv. Modesti per delega dell'avv. Centore, e per il Comune di Caserta l'avv. Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

### **Fatto e diritto**

Con ricorso depositato il 4.7.2001 (n. 7212/2001), l'Acsa ha chiesto al Tar Campania l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Caserta per il pagamento della somma di euro 2.156.945.707, oltre accessori, quale corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti.

Con decreto n. 1172 del 25.9.2001 il Giudice delegato dal Presidente del Tar Campania ha emesso l'ingiunzione richiesta.

A seguito di opposizione del Comune di Caserta avverso detto decreto ingiuntivo, il Presidente Tar Campania, Sezione V, ha dichiarato perentio il ricorso n. 7212/2001 con il decreto n. 8351 del 7.5.2004.

L'Acsa ha proposto opposizione avverso detto decreto di perenzione presso il Tar Campania, Sezione V., che l'ha respinta con ordinanza n. 801 del 10.11.2004, con condanna dell'Acsa al pagamento delle spese di giudizio.

Per la riforma di quest'ultima ordinanza è stato proposto da parte dell'Acsa il presente ricorso un appello, che è stato trattenuto in decisione nella Camera di Consiglio del 19.7.2005.

Considerato che la controversia ha per oggetto il pagamento da parte del Comune di Caserta di corrispettivi per il pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti gestito dalla Acsa CE3, che rientrava all'epoca della proposizione del ricorso originario nella giurisdizione esclusiva amministrativa per effetto dell'articolo 33 Dlgs 31.3.1998 n. 80, come sostituito dall'articolo 7 legge 21.7.2000 n. 205;

Considerato altresì che l'articolo 33 del Dlgs n. 80/1998, come sostituito dall'articolo 7 legge n. 205/2000, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie riguardanti le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Considerato infine che la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza corte cost. n. 204/2004 si applica anche a questo giudizio in quanto tuttora in corso, non applicandosi il principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'articolo 5 C.p.c. in considerazione degli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 6330 del 24.3.2005);

Ritenuto pertanto che è ormai insussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla presente controversia attinente alla spettanza o meno di corrispettivi in materia di servizi pubblici (cfr. la decisione di questa Sezione n. 3919/2005), per cui occorre annullare senza rinvio l'ordinanza appellata ed il relativo decreto ingiuntivo;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

### **PQM**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda originaria e per l'effetto annulla senza rinvio l'ordinanza appellata e relativo decreto ingiuntivo.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.  
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella Camera di Consiglio del 19 luglio 2005, con l'intervento dei Signori:  
*(omissis)*

Depositata in Segreteria il 16 novembre 2005  
(Articolo 55, legge 27/4/1982, n. 186)